

2. INCARICATO, COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ CON ALTRE ATTIVITÀ

Per chiarezza riepiloghiamo le Attività Totalmente, Parzialmente Compatibili ed Incompatibili con l'attività di Incaricato alle vendite:

2.1 ATTIVITÀ TOTALMENTE COMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Privato
- Attività Commerciale
- Attività Artigianale
- Attività Professionale (eccetto alcune situazioni professionali)

Condizioni: NESSUNA LIMITAZIONE

2.2 ATTIVITÀ PARZIALMENTE COMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Pubblico Part-time inferiore al 50% delle ore settimanali

Condizioni:

- L'attività non dovrà essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione Pubblica
- Entro 15 giorni il dipendente dovrà comunicare all'Amministrazione l'inizio dell'attività lavorativa

2.3 ATTIVITÀ INCOMPATIBILI

- Rapporto di lavoro Dipendente Pubblico Full-Time e Part-Time oltre il 50% delle ore settimanali
- Dirigenti
- Personale Militare
- Forze di Polizia
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Condizioni: è fatto divieto salvo specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Pubblica

2.4 ATTIVITÀ SEMPRE INCOMPATIBILI

- Dipendenti pubblici full time
- Liberi professionisti con l'iscrizione ad albi
- Medico iscritto all'ordine dei Medici

I DIPENDENTI PUBBLICI

I Dipendenti pubblici in generale **possono svolgere l'attività di Incaricato** alle vendite con alcune limitazioni, specie se in via occasionale.

- I dipendenti pubblici con rapporto di lavoro **a tempo parziale, inferiore al 50%** del tempo pieno, **possono svolgere liberamente** altra attività di lavoro subordinato (purché non con un'altra amministrazione) o autonomo (anche se prevede l'iscrizione ad albi professionali).
Unica condizione è che l'altra attività **non sia in conflitto con gli interessi dell'amministrazione** di appartenenza e **che il dipendente comunichi** entro 15 giorni all'amministrazione stessa l'eventuale successivo **inizio o la variazione** dell'attività lavorativa.
- Ai dipendenti pubblici **a tempo pieno** (o part-time con orario **maggiore del 50%**) è fatto **divieto di svolgere qualsiasi altra attività** di lavoro subordinato o autonomo (è questo il caso dell'incaricato alla

vendita) **salvo** che sia stata concessa specifica **autorizzazione dall'amministrazione di appartenenza**. Qualora il dipendente pubblico sia in possesso di autorizzazione emessa dall'amministrazione pubblica, potrà svolgere solo l'attività occasionale; i compensi non dovranno essere superiori ai € 6410,00 lordi (No Partita IVA). Sia l'azienda che l'incaricato dovranno rispettare degli obblighi:

Obblighi per l'Incaricato alle Vendite

- Dichiarazione dello status di Dipendente Pubblico
- Fornire **i dati di riferimento** dell'Amministrazione Pubblica
- Fornire **l'autorizzazione rilasciata** dall'ufficio di appartenenza per svolgimento dell'attività di Incaricato alle Vendite in via occasionale

Obblighi per l'Azienda

- Comunicare l'**inizio attività** all'Ufficio dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza Incaricato alle Vendite.
- Comunicazione allo stesso Ufficio dell'Amministrazione entro 15 giorni dall'erogazione delle provvigioni dell'ammontare **del bonus pagato**

Qualora l'azienda si avvallesse di prestazioni da parte di dipendenti pubblici senza il rispetto degli obblighi di cui sopra si applica una **sanzione pecuniaria pari al doppio dei compensi corrisposti al dipendente pubblico** a qualsiasi titolo, oltre alle sanzioni per le violazioni fiscali e contributive.

Riassumendo se il dipendente pubblico è in possesso di una autorizzazione dell'amministrazione pubblica potrà svolgere solo attività occasionali, non superiori ai € 6.410,00 lordi (No Partita IVA).

Per Amministrazioni Pubbliche si intendono (**elencazione non esaustiva**)

- Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, e i loro consorzi ed associazioni;
- gli istituti universitari.

Casi Particolari: EX Dipendente Pubblico

L'EX Dipendente Pubblico cessato dal servizio per infermità e collocato in congedo può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite. Egli dovrà:

- inviare, entro 30 giorni, una dichiarazione scritta all'INPS dell'inizio attività e del presunto reddito
- inviare, entro il 31 dicembre, una dichiarazione scritta del reddito conseguito
- consegnare, entro il 30 settembre, una della copia del Modello 730 o Certificazione Unica (CU)

L'INPS potrà trattenere una quota della pensione commisurata al guadagno conseguito come Incaricato alle Vendite (ad esempio: se il guadagno è € 10.000, verranno trattenute € 250 dalla pensione)

** Non è possibile dare una risposta certa, i casi sono numerosi e con molte variabili è, pertanto, necessario rivolgersi al competente ufficio della pubblica amministrazione.*



3. INCARICATO PROFESSIONISTA AUTONOMO

Per i professionisti autonomi, a seconda del tipo di professione, ci possono essere delle limitazioni allo svolgimento dell'attività di IDV (FBO). Si consiglia di interpellare il proprio ordine di appartenenza.

In generale, la professione è compatibile con l'Attività di Incaricato se svolta in forma occasionale. Si può pertanto ipotizzare soltanto l'eventuale collaborazione occasionale con provvigioni (netto ritenuta) non superiori a 5.000,00 euro.

Per svolgere l'attività di incaricato in forma abituale rimandiamo all'albo professionale della professione.

Esempio 1, AVVOCATI:

Per la Cassa Forense degli avvocati è incompatibile con l'attività legale ogni forma di attività imprenditoriale non occasionale esercitata in proprio dalla persona fisica. Conseguentemente, la questione della incompatibilità tra le due attività coinvolge la cassa previdenziale solo in via derivata poiché la vera incompatibilità è legata alla iscrizione all'albo degli avvocati, dalla quale ne deriva l'assoggettamento del relativo reddito ai contributi dovuti alla cassa Forense.

L'art. 18, nuovo ordinamento forense, Legge 31 dicembre 2012, n. 247, rubricato "**Incompatibilità**", dispone innanzitutto:

- che "**la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente**, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco di pubblicitari e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti di lavoro";
- **che la professione forense** "è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui";
- **che l'incompatibilità sussiste** "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Si riafferma il principio per cui lo svolgimento di un'altra attività autonoma costituisce incompatibilità solo se svolta in via continuativa o professionalmente, e non nel caso in cui si tratti di svolgimento limitato o di breve durata o saltuario.

Esempio 2, MEDICI:

Nell'ambito Medico sussiste **un ulteriore diniego deontologico** in quanto il medico non può avere un "conflitto di interesse" per i farmaci/parafarmaci che consiglia e prescrive ai propri pazienti. Pertanto, il Medico che percepisce le provvigioni maturate sulle prescrizioni ai propri pazienti potrebbe ledere il **Codice di Deontologia**. Il medico può svolgere senza problemi l'attività di IDV se l'attività non è compatibile con la propria attività medica (ad esempio, riguardo a: pentole, materassi, aspirapolveri etc.). I prodotti Forever, contribuendo al benessere delle persone, potrebbero essere intesi dall'ordine dei medici e dalle amministrazioni competenti come attinenti all'attività medica; il confine è molto labile.

Rimandiamo, conseguentemente, ai medici la richiesta di **autorizzazione scritta al proprio ordine per svolgere l'attività di incaricato Forever Living Products Italy.**

Ricordiamo, inoltre, che Forever non ha alcuna responsabilità oggettiva sui medici che svolgono l'attività di IDV, pertanto, viene lasciata a ciascun professionista e al proprio ordine di appartenenza l'insindacabile interpretazione in base alla propria attività professionale svolta.

I medici che hanno un **rapporto di lavoro dipendente pubblico** sono soggetti al trattamento dei dipendenti pubblici in generale.

Se il medico è **dipendente con contratto privato** per una struttura che ha una convenzione con ASL, etc. il contratto in primis è privato e, pertanto, si deve attenere alle disposizioni di tale contratto (verificare la fattibilità con il proprio ufficio del personale per eventuali dinieghi all'attività di incaricato).

Si precisa comunque che, anche se il medico svolge attività come dipendente, si rientra sempre nell'ipotesi di professionista iscritto all'ordine dei medici che dovrà attenersi a quanto già specificato ai fini del "conflitto di interesse" (non può prescrivere farmaci o parafarmaci con un riconoscimento diretto o indiretto di un vantaggio economico). Il medico, inoltre, non può essere "condizionato" dai risvolti economici conseguenti alla scelta dei prodotti da consigliare ai propri pazienti.

Il Ministero della Salute vuole tutelare il paziente evitando coinvolgimenti del medico su aspetti che potrebbero interessare, a seconda delle prescrizioni "forzate" per i farmaci e parafarmaci, direttamente la salute del paziente.

Esempio 3, ALTRI PROFESSIONISTI (commercialisti, geometri, ragionieri, architetti, etc.):

Per tutti i professionisti autonomi, a seconda del tipo di professione esercitata, si consiglia sempre di interpellare il proprio ordine/albo professionale di appartenenza onde evitare conflitti di interesse e/o incompatibilità con la professione principale.

4. INCARICATO E AGENTI IMMOBILIARI

L'**agente immobiliare**, per svolgere la propria attività, deve obbligatoriamente attivare nell'ordine le seguenti **procedure**:

- Iscrizione al Ruolo Agenti Immobiliari presso il ruolo della CCIAA dove ha la residenza il soggetto.
- Successivamente, iscrizione al Registro Imprese della CCIAA per attivare l'attività di Agente Immobiliare.
- Iscrizione Iva come Agente Immobiliare.

Chi esercita le attività di seguito descritte non può diventare agente immobiliare, così come chi è Agente Immobiliare non può intraprendere le seguenti attività, in quanto si è in presenza di una incompatibilità:

- dell'attività di mediazione con qualsiasi rapporto di **dipendente pubblico**, a meno che non si opti per un rapporto di lavoro part-time al 50%;
- con qualsiasi **rapporto di dipendente** privato in genere;
- con qualsiasi altra attività esercitata come **lavoratore autonomo** o come **imprenditore**. Solo in quest'ultimo caso il mediatore può essere iscritto anche in altri ruoli, albi o registri, purché non eserciti tale attività.

In particolare, il terzo caso riguarda lo svolgimento di attività che prevedono l'iscrizione al relativo **albo professionale** e attività imprenditoriali con iscrizione al registro delle imprese della CCIAA.

L'Agente Immobiliare può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite (Legge n. 173/2005) poiché ciò non comporta l'iscrizione alla CCIAA e, pertanto, non può essere ritenuta attività Imprenditoriale come invece per le imprese. In relazione al contenuto dell'art.3 della legge 173/2015 si desume:

- Attività di IDV svolta con rapporto di lavoro dipendente = **Incompatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con rapporto di Agenzia (Agente di Commercio) = **Incompatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con **rapporto di Incaricato alle Vendite occasionale senza IVA = Compatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.
- Attività di IDV svolta con **rapporto di Incaricato alle Vendite abituale con IVA = Compatibile** con l'attività di Agente Immobiliare.

Conclusioni:

Tutti gli IDV (FBO) che svolgono l'attività di Incaricato alle Vendite con sistema occasionale o abituale **possono svolgere contestualmente anche l'attività di Agente Immobiliare** in quanto tali due situazioni non sono previste nei casi di esclusione e incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di **Agente Immobiliare**.



5. I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (ATTIVITÀ DI IDV) SONO INTERAMENTE CUMULABILI CON LE PENSIONI

L'INPS, con la Circolare n. 1 del 2 Gennaio 2009, ha comunicato che dal 1° Gennaio 2009 **sono interamente cumulabili** con i redditi da lavoro autonomo e dipendente **le pensioni**:

- **di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento**, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
- **di vecchiaia anticipate**, liquidate interamente con il sistema contributivo in favore dei lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire la pensione prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.

Pertanto, **tutti i pensionati** (rientranti nelle previste casistiche) che svolgono l'attività di **Incaricato alle Vendite** possono svolgere tale l'attività **senza subire la riduzione** della pensione, sia se svolta occasionalmente (senza Iva) che abitualmente (con Iva).

Nel caso di pensionati che non rientrano nei casi precedentemente trattati si dovrà valutare caso per caso e decidere individualmente in base a quanto l'attività di IDV può rendere, a fronte di **una eventuale e temporanea riduzione** della pensione. Ci saranno situazioni pensionistiche differenti per i diversi principali gruppi di appartenenza:

Pensioni di Invalidità

Coloro che percepiscono una pensione di invalidità, in base al **tipo di classe di invalidità**, possono subire la **revoca della pensione** dall'ente preposto, svolgendo qualsiasi tipo di attività (quindi anche quella di IDV). Sono casistiche da valutare attentamente caso per caso.

Pensioni di Previdenza

È una **casistica molto numerosa** e frazionata in relazione agli enti di previdenza ed ai periodi di pensionamento. In **linea generale**, l'attività di IDV è **compatibile** con tale tipologia di pensione in quanto il pensionato **non perde mai il diritto alla pensione**. L'unico **rischio** che si corre deriva dal fatto che se si percepisce una pensione con importo superiore ai minimi si **può subire una riduzione** di tale somma per valori superiori a determinate classi di reddito e **solo per il periodo in cui tali redditi sono percepiti**. Terminato il periodo di doppio reddito, la pensione viene reintegrata secondo la classe di appartenenza.

Pensioni di Reversibilità

È una casistica identica al punto precedente, se la **pensione di reversibilità è unica**. Se invece, oltre alla quota di reversibilità si percepisce anche la pensione diretta personale, a seconda del cumulo totale si può **incorrere nella revoca della quota di reversibilità**.

Pensioni Legge 335/95

È una **gestione pensionistica separata** e integrata ad **eventuali ulteriori tipi di pensioni**. **Al momento non sussiste la possibilità del cumulo delle pensioni o il cumulo dei contributi versati per ogni gestione previdenziale**. **Per ottenere il diritto a questo tipo di pensione il contribuente deve aver versato minimo cinque anni completi di contribuzione INPS**.

La liquidazione della pensione avviene al raggiungimento dell'età prevista dalle vigenti normative.



6. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Per **ammortizzatori sociali** si intende un complesso ed articolato sistema di tutela del reddito dei lavoratori **che percepiscono** la Disoccupazione o **la Cassa Integrazione**.

Chi si trova nelle casistiche indicate può svolgere l'attività di Incaricato alle Vendite senza perdere il diritto assistenziale secondo le modalità meglio indicate:

Lavoratori che percepiscono una Indennità di Disoccupazione

UN DISOCCUPATO PUO' SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI INCARICATO

- nel caso in cui l'attività di Incaricato (occasionale o abituale) sia stata **avviata prima** della fine del rapporto di dipendente
- nel caso in cui l'attività di Incaricato **venga avviata dopo** il licenziamento, **purché si intraprenda l'attività occasionale**. Non è possibile, quindi, **iniziare** l'attività abituale **con IVA in quanto incompatibile con lo Status di disoccupato**.

Lavoratori in Cassa Integrazione

IN LINEA GENERALE, CHI È IN CASSA INTEGRAZIONE PUO' SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI INCARICATO, DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE ALL'INPS

- il pagamento della **indennità** viene **sospeso** per tutto il periodo di **durata dell'attività di incaricato**. Per le modalità e le varie casistiche, l'INPS è in grado di fornire maggiori dettagli e informazioni.

Attenzione: *in altri casi non rientranti negli "Ammortizzatori Sociali", si consigliano agli Incaricati interessati di recarsi presso le sedi INPS di competenza (o presso un patronato) per ottenere i necessari chiarimenti in merito alla loro personale situazione.*

7. IL REGIME SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

Gli Incaricati di Vendita a Domicilio (art. 25 bis comma 6° DPR.600/73) **non possono optare per il Regime Fiscale dei Contribuenti Forfettari (art.1 commi da 54 a 89 Finanziaria 2015)** come espressamente previsto dalla Circolare n. 10/E Agenzia delle Entrate del 4 Aprile 2016 al punto 2.3. (vedi Estratto Circolare all.1).

Sono infatti esclusi dal Regime Forfettario i contribuenti che si avvalgono **di regimi speciali per la determinazione dell'imposta** come gli Incaricati alle Vendite 23% sul 78% dell'imponibile lordo (es. omissis ... Ritenuta Imposta alla fonte definitiva).

8. CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS - ISCRIZIONE

È il **contributo dovuto all'INPS**, previsto dalla Legge n. 335 del 1995, dai lavoratori autonomi che esercitano **un'attività professionale o di collaborazione** per la quale non era prevista una forma assicurativa pensionistica. Il contributo confluisce in una Gestione Separata ed ha lo scopo principale di **finanziare un fondo obbligatorio che garantisce una pensione** (invalidità, vecchiaia e superstiti) calcolata con il sistema contributivo in **presenza di un minimo di 5 anni completi di versamenti**.

Gli Incaricati alle Vendite, al **superamento** per la prima volta, **del limite** di € 6.410,00 anche con più committenti, sono tenuti all'iscrizione iniziale alla Gestione Separata INPS Legge n. 335/95. Tale **iscrizione è valida** fino a **revoca o modifica** da parte del diretto interessato.

L'INPS ha predisposto l'iscrizione alla speciale sezione dei parasubordinati **tramite due possibilità:**

- con accesso all'area riservata del sito Inps www.inps.it
- con Call Center telefonico riportato nella Home Page del sito INPS

Nota: *non è più possibile effettuare l'iscrizione con modalità cartacea allo sportello*

ATTENZIONE

- L'adempimento dell'iscrizione INPS è a carico del singolo Incaricato;
- L'Incaricato non è obbligato ad inviare a Forever copia dell'avvenuta iscrizione alla Gestione Separata;
- La data d'iscrizione INPS decorre dal giorno in cui avviene il superamento del limite di € 6.410,00 di provvigioni per la prima volta;
- Ogni anno coesiste la franchigia di esclusione dal versamento Inps fino a € 6.410,00 di provvigioni;
- Ai fini di una corretta applicazione della ritenuta INPS è opportuna la conferma della propria aliquota contributiva, base o ridotta, al momento del superamento del limite.

9. CASI DI LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

I seguenti casi sono **situazioni soggettive** dove l'attività di incaricato alle Vendite a domicilio è **sempre consentita ed è compatibile** sia fiscalmente che giuridicamente, ma ci possono essere delle **penalizzazioni** in funzione delle limitazioni o revoche dei diritti acquisiti. Pertanto, tutti coloro che si trovano nei seguenti casi:

- disoccupazione
- mobilità
- pensione di invalidità
- cassa integrazione
- pensione previdenziale
- dipendenti di enti pubblici
- percettori di assegni assistenziali

possono subire una riduzione delle prestazioni concesse **o anche** la definitiva revoca.

LE CASISTICHE DI COESISTENZA DELL'ATTIVITÀ DI INCARICATO E ALTRI TIPI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI

ATTIVITÀ PRINCIPALE	ATTIVITÀ DI IDV	ISCRIZIONE IVA	CONTRIBUTO INPS	CUMULO FISCALE
Nessuna	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Nessuna	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Lavoratore Dipendente	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Lavoratore Dipendente	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Lavoratore Autonomo con Iva	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Lavoratore Autonomo con Iva	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI (integrazione)	SI	NO
Professionista c/Iva	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Professionista c/Iva	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI (integrazione)	SI	NO
Intermediario c/Iva (Agente-IDV_Procacciatori)	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	NO	NO
Intermediario c/Iva (Agente-IDV_Procacciatori)	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Socio di Società	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Socio di Società	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO
Pensionato	Occasionale fino a € 6.410,00 di Provvigioni	NO	NO	NO
Pensionato	Abituale oltre a € 6.410,00 di Provvigioni	SI	SI	NO